

Allegato "A" al n. 9472 di Raccolta

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE

"KAIROS - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - INSIEME PER ACCOGLIERVI" in sigla **"KAIROS ODV - INSIEME PER ACCOGLIERVI"**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS (ENTE TERZO SETTORE) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:

"KAIROS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - INSIEME PER ACCOGLIERVI ENTE DEL TERZO SETTORE - in sigla "KAIROS ODV INSIEME PER ACCOGLIERVI - ETS".

Scopi e finalità

Articolo 1.

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") sue modifiche ed integrazioni e discipline normative collegate, un'associazione denominata:

"KAIROS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME PER ACCOGLIERVI
in sigla **"KAIROS ODV " INSIEME PER ACCOGLIERVI**

già iscritta al n. 2720 del Registro Regionale del Volontariato presso la Regione Sardegna (L.R. 39/1993), Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale.

L'associazione ha sede ha sede legale in Nuoro, in via Verdi n.2.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, e di cui infra, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni

volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art.36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

Essa opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi socio sanitari e socio-assistenziali, e di cui infra.

l'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

Articolo 3.

L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulle attività di volontariato, le quali si caratterizzano per essere portate avanti in modo personale, spontaneo e non retribuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e per essere finalizzate esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

L'associazione informa il proprio impegno a scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, nonché lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

Articolo 4.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art.5, comma 1:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Essa opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi di assistenza socio-sanitaria nonché assistenza sanitaria.

Per il perseguimento dei detti fini l'Associazione si avvarrà delle prestazioni gratuite degli associati.

Articolo 5.

L'associazione opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

La sua attività consiste quindi in:

- Assistenza dei pazienti e dei loro familiari;
- Assistenza dei pazienti e loro familiari fuori sede presso la casa di accoglienza in Via Verdi 21 a Nuoro.

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza;
- Servizi di trasporto socio- sanitario a mezzo di autoambulanza;
- Gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
- Promozione iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, nonché attività culturali di interesse sociale;
- Promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- Organizzazione di eventi formativi del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti previsti dalla legge per le cosiddette "attività diverse", esercitabili dagli enti del terzo settore.

Per il rimborso delle spese effettivamente sostenute si rinvia a quanto contenuto nell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a)- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b)- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti ai precedenti punti;
- c)- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della

solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

d)- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini, di anziani e disabili e, comunque, ad ogni persona in condizioni anche temporanee di difficoltà;

e)- organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

f)- organizzare i servizi di assistenza alla persona, gratuiti e volontari.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle specificamente indicate, ad eccezione di quelle ad esse connesse e collegate.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative alle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto legislativo 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6. Associati

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) ODV (Organizzazioni di Volontariato).

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve

formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Ai sensi dell'articolo 32 del Codice, l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Possono essere soci tutti i cittadini e gli stranieri di ambo i sessi e di qualsiasi età che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto e i Regolamenti, senza limiti temporali alla vita associativa e senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche.

I soci dell'Associazione si dividono in due categorie: "ordinari" e "volontari":

- sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa;
- sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà, nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e richiede un'attività formativa specifica e settorializzata, a seconda del differente pro-

filo di appartenenza e dell'ambito operativo di riferimento.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi stabiliti e alle condizioni stabilite preventivamente dall'associazione stessa, in conformità alle norme. La qualità di volontario, d'altra parte, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

I minori di età. Compresi tra i 14 ai 18 anni, possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi, a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di ammissione all'Associazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla stessa, dove verrà specificato anche se si vuole diventare socio volontario o socio ordinario, assumere attraverso la sottoscrizione l'impegno di osservare lo Statuto e i Regolamenti e corrispondere la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, su sollecitazione del Presidente, esamina, entro sessanta giorni dalla presentazione, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato: in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda, d'altra parte, deve essere motivato: chi ha proposto la domanda può, entro dieci giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, alla prima convocazione utile.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo so-

cio con le finalità statutarie, entro i novanta giorni successivi all'iscrizione del socio, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Articolo 7. Diritti dei soci

I diritti dei soci sono:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- e) prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

Articolo 8. Doveri dei soci

I doveri dei soci sono:

- a)- rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi associativi;
- b)- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c)- non svolgere attività in contrasto o comunque incompatibili con quelle dell'Associazione;
- d) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- e) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 9.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere

rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10.

Nel caso in cui vengano violate le norme statutarie o quelle

di eventuali regolamenti, o comunque quando si ravvisa una condotta contraria ai principi ed alle finalità dell'Associazione, o per gravi motivi, il socio può essere ammonito, sospeso o radiato dalla Associazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto la sanzione all'interessato, invitandolo a formulare le proprie difese. Quest'ultimo può presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio entro un mese dal ricevimento della comunicazione scritta, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, direttamente al Collegio dei probiviri, il quale deciderà con parere obbligatorio ma non vincolante.

La qualità di socio, inoltre, si perde:

- a)- per morosità;
- b)- per decadenza;
- c)- per esclusione;
- d)- per recesso;
- e)- per causa di morte.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che viene a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, per

gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

d) perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo: il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della relativa comunicazione. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso, infine, è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la lettera.

Il socio volontario perde la sua qualità, oltre nei casi previsti dal presente articolo, anche nel momento in cui non garantisce più in modo continuativo e costante la propria opera presso l'Associazione. Il tempo massimo di assenza dai servizi è di tre mesi.

Qualora il socio decidesse di rientrare a tutti gli effetti come volontario attivo, dovrà fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ripercorrere l'iter formativo, affiancandosi ad altri volontari.

Resta ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di non riammettere il socio laddove si ravvisino gravi motivi.

Articolo 11. Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) da un fondo di dotazione di valore non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo della associazione strumentale al conseguimento della personalità giuridica;

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

h) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo

Articolo 12. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a)Assemblea degli associati;

b)Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente

d) il Presidente Onorario;

d) Il Vice Presidente

e) Il Tesoriere

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

a) Il Collegio dei Garanti;

b) L'organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

c) L'organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, come previsto dall'articolo 34 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 13. Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, ove previsto;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sull'esclusione degli associati

g) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

m) fissare l'ammontare della quota associativa.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita, anche via mail o pec è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una

sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da un minimo di **3** (tre) ad un massimo di **5** (cinque) componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia ri-

chiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15. Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione

nel Runts;

h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

i) elegge il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

l) nomina il Segretario, il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;

m) sottoscrivere rapporti bancari di conto corrente con primari istituti di credito operando con la firma congiunta del Presidente e del tesoriere, o a scelta del Presidente anche con firma singola, e potranno richiedere carnet di assegni, carta di credito o debito, operare attraverso internet banking, effettuare qualsiasi operazione di versamento o pagamento necessarie e a supporto dell'ordinaria amministrazione;

n) accoglie o respinge le domande degli aspiranti associati

o) delibera in merito all'esclusione di associati;

p) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

q) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

r) istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori,

se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

s) nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16. Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

Il Presidente:

a) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

c) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatoria quietanza;

d)ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e)presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

f)in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 17. Presidente Onorario

L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il primo Presidente Onorario verrà nominato dai soci nella prima riunione di assemblea.

Articolo 18. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19. Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Può essere costituito anche da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate

nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 20. Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 21. Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22. Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 23. Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 24. Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 26. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-

blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 27. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in

manca, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 28. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

Articolo 29. Accesso agli atti

L'accesso agli atti è regolato dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, all'inizio di ogni anno, di adottare un disciplinare interno in materia.

Articolo 30. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive integrazioni, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO IN ORIGINALE: GIUSEPPINA RAGGIO

CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)

